

R.G. 4587/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **4587/2013** tra:

E ■■■ **G** ■■■ **SRL** in persona del curatore speciale

Con l'avv. Emanuela Biava e l'avv. M ■■■ L ■■■ S ■■■;

ATTRICE

contro

G ■■■ **G** ■■■

Con l'avv. P ■■■ A ■■■ N ■■■;

CONVENUTO

e con l'intervento di

G ■■■ **M** ■■■

A ■■■ **D** ■■■ **A** ■■■

Con l'avv. A ■■■ D ■■■;

INTERVENTORI



Oggetto: responsabilità dell'amministratore s.r.l.

Conclusioni:

Per E [REDACTED] S.r.l. in persona del curatore speciale

IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare – a mente dell'articolo 2476 cod. civ. - che il convenuto è venuto meno ai doveri connessi alla funzione di amministratore della società E [REDACTED] G [REDACTED] s.r.l. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla società da determinarsi in euro 439.000,00 (quattrocentotrentanovemila) o in quella diversa somma che risulterà accertata in corso di causa ed al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso con l'aggiunta degli interessi sul capitale via via rivalutato e del maggior danno ex articolo 1224 cod. civ. da calcolarsi secondo i parametri indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio.

IN SUBORDINE: condannare comunque il convenuto a restituire alla società E [REDACTED] G [REDACTED] srl gli importi indebitamente prelevati come dettagliatamente descritti nell'atto di citazione, con l'aggiunta degli interessi sul capitale via via rivalutato e del maggior danno ex articolo 1224 cod. civ. da calcolarsi secondo i parametri in atto indicati.

QUANTO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE FORMULATA DAL CONVENUTO: ci si rimette a giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

per Angelo D [REDACTED] A [REDACTED] e G [REDACTED] M [REDACTED]

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare – a mente dell'articolo 2476 cod. civ. – che il convenuto G [REDACTED] G [REDACTED], per i motivi tutti esposti negli scritti difensivi degli attori, è venuto meno ai doveri connessi alla funzione di amministratore della società E [REDACTED] G [REDACTED] s.r.l. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla società da determinarsi in euro 429.477,84 (come determinato dal nominato CTU nella relazione del 14.12.2016) o in quella diversa somma che risulterà accertata in esito al giudizio ed al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso con l'aggiunta degli interessi sul capitale via via rivalutato e del maggior danno ex articolo 1224 cod. civ. da calcolarsi secondo i parametri indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio.

IN VIA SUBORDINATA: condannare comunque il convenuto G [REDACTED] G [REDACTED] a restituire alla società E [REDACTED] G [REDACTED] srl gli importi indebitamente prelevati dettagliatamente indicati nell'atto di citazione ed altresì elencati nell'elaborato peritale del ctu dott. P [REDACTED] Na [REDACTED], con l'aggiunta degli interessi sul capitale via via rivalutato e del maggior danno ex articolo 1224 cod. civ. da calcolarsi secondo i parametri in atto indicati.



QUANTO ALLE DOMANDE FORMULATE IN VIA RICONVENZIONALE DAL CONVENUTO:

respingersi integralmente le domande formulate in via riconvenzionale dal convenuto G■■■■ G■■■■ in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi degli attori.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o irrituali eventualmente ex adverso formulate

Per G■■■■ G■■■■

In sede cautelare:

in via principale: contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia (Sezione Specializzata in materia d'impres), previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e, in specie, accertata, in sede di sentenza di definizione del merito della controversia, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande ex adverso svolte nei confronti del rag. G■■■■ G■■■■, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il sequestro conservativo concesso con ordinanza resa il 20 settembre 2013 e depositata il 21 settembre 2013.

In sede di causa sul merito della controversia:

in via preliminare: contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia (Sezione Specializzata in materia d'impres), previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare siccome inammissibile l'azione di responsabilità svolta ex art. 2476 c.c. dalla E■■■G■■ S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per carenza di legittimazione della medesima E■■■G■■ S.r.l.;

in via principale: contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia (Sezione Specializzata in materia d'impres), previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare le domande svolte dalla E■■ G■■ S.r.l. nonché dai signori A■■■■ D■■■■ A■■■■ e G■■■■ M■■■■ nei confronti del rag. G■■■■ G■■■■ siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale: contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia (Sezione Specializzata in materia d'impres), previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, a) accertare e dichiarare che dal 18 febbraio 1997 sino al 15 febbraio 2011 il signor A■■■■ D■■■■ A■■■■ e/o il signor G■■■■ M■■■■ hanno svolto in via di fatto funzioni gestorie della E■■■G■■ S.r.l., con conseguente assunzione, in capo ad entrambi o al soggetto ritenuto dal Giudice, della qualità di amministratori di fatto e, come tali, solidalmente responsabili con il rag. G■■■■ G■■■■ ex art. 2476, 1° comma, c.c. (ovvero, in subordine, ex art. 2476, 7° comma, c.) e b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta nei confronti del convenuto rag. G■■■■ G■■■■, condannare il signor A■■■■ D■■■■ A■■■■ e/o il signor G■■■■ M■■■■ a tenerlo manlevato e/o indenne da ogni spesa e/o effetto comunque pregiudizievole inerente e/o derivante dall'emananda sentenza, rifondendogli e/o versandogli, in ragione della quota di



responsabilità loro rispettivamente ascritta o determinata dal Giudice, tutte le somme (ivi comprese le spese processuali e di difesa) che il rag. G■■■■ G■■■■ fosse condannato a pagare alla E■■ G■■ S.r.l. Spese di giudizio e compensi di difesa liquidati ex D.M. n. 140/2012 e rifusi ex art. 91 e ss. c.p.c..
In via istruttoria: come da foglio di p.c.

FATTO E PROCESSO

E■■■■ S.r.l. (“E■■■■”), A■■■■ D■■■■ A■■■■ e G■■■■ M■■■■ (questi ultimi in qualità di soci di E■■■■) hanno esercitato l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore unico G■■■■ G■■■■. A fondamento delle pretese risarcitorie formulate, hanno dedotto il compimento da parte dell’ex amministratore di condotte illecite distrattive, perpetrate tra il 2005 e il 2011 mediante incasso di assegni emessi dalla società e girati a se stessa.

G■■■■ ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie, affermando di aver utilizzato le risorse societarie esclusivamente per pagare “in nero” fornitori e operai. In ogni caso ha dedotto che M■■■■ e A■■■■ erano coamministratori di fatto, talché ha chiesto di essere manlevato dagli stessi in denegata ipotesi di condanna.

Poiché al momento della proposizione della domanda di manleva E■■■■ era amministrata da M■■■■, in tesi ex coamministratore di fatto, è stato nominato un curatore speciale per la società, il quale ha aderito integralmente alla posizione degli attori, ritenendo G■■■■ unico responsabile degli illeciti distrattivi.

La causa è stata istruita, oltre che sulla base dei documenti prodotti, anche mediante c.t.u. contabile, prova per interrogatorio formale, prove testimoniali, anche delegate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria di E■■■■ e quella di manleva proposta da G■■■■ sono fondate, secondo quanto di seguito precisato.

Sulla legittimazione attiva dei soci M■■■■ e A■■■■

G■■■■ ha eccepito che i soci sono privi di legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore dal momento che la stessa azione è stata contestualmente esercitata da E■■■■ e che la legittimazione dei soci ad esercitare l’azione sociale è soltanto residuale.

Al riguardo si osserva che l’art. 2476, comma 3 c.c. riconosce espressamente la legittimazione individuale del socio a proporre l’azione sociale di responsabilità come ipotesi di legittimazione straordinaria, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I, 29/01/2024, n. 2624). Laddove – come in questo caso - l’azione di responsabilità sia contestualmente esercitata dalla



società, la circostanza non priva i soci della legittimazione a restare in giudizio per sostenere le ragioni risarcitorie dell'ente.

Nel caso in esame, a ben vedere, i soci attori hanno sì proposto domanda risarcitoria in favore della società come sostituti processuali della stessa, ex art. 2476, comma 3 c.c., ma con ciò hanno sostanzialmente svolto – sia pur in modo irrituale, ossia non con apposito atto autonomo, ma congiuntamente alla società - un intervento *ad adiuvandum*, teso per l'appunto a sostenere le pretese di E [REDACTED].

In definitiva sul punto, non può essere ravvisato il difetto di legittimazione attiva dedotto dal convenuto.

Occorre dunque esaminare nel merito gli illeciti contestati a G [REDACTED].

Sulle condotte illecite imputate all'ex amministratore G [REDACTED]

E [REDACTED], come accennato, ha censurato condotte distrattive e dissipative dell'ex amministratore, consistenti, nella prospettiva attorea, in: a) prelevamenti dalle casse sociali privi di giustificazione per € 439.000; b) pagamenti di fatture inesistenti; c) pagamenti di spese personali; d) pagamenti di fatture per acconti di forniture mai ricevute.

a) Sui prelevamenti contestati

Come recentemente affermato anche da Cass. civ. Sez. I Ord., 01/09/2023, n. 25631, “La responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri. In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria”. In termini analoghi, Cass. civ. Sez. I Ord., 12/05/2021, n. 12567 ha affermato che “a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale”.



Nella presente vicenda E [REDACTED] ha lamentato in particolare che tra l'11. 4.2005 e il 10.12.2010 sono stati emessi da E [REDACTED] 96 assegni per un importo complessivo di € 439.000, poi girati da Giavazzi a se stesso quale amministratore per l'incasso.

L'ex amministratore si è limitato ad affermare genericamente di aver utilizzato le somme indicate negli assegni oggetto di incasso per pagare "in nero" fornitori e operai. Al netto delle modalità adottate per l'asserito pagamento - già in sé anomale - rileva il collegio che G [REDACTED] non ha offerto alcuna allegazione specifica a sostegno degli asseriti pagamenti "in nero" e in generale nessuna allegazione in ordine alla destinazione delle specifiche somme contestate all'estinzione di debiti sociali. Il convenuto, infatti, ha del tutto omesso di indicare quali somme ha via via impiegato per estinguere quali debiti e in che data.

Al netto di tale rilievo, di per sé dirimente, osserva il tribunale che la sussistenza di adeguate giustificazioni ai prelevamenti contestati non è emersa nemmeno all'esito delle verifiche effettuate nel corso dell'indagine peritale.

In proposito la c.t.u. ha confermato innanzitutto che l'entità dei prelevamenti effettuati dalle casse sociali nell'arco temporale oggetto di censura è stata pari a € 439.000,00.

L'ausiliario del tribunale ha poi verificato per ciascun prelevamento di contanti l'esistenza di giustificazioni contabili e di pezze giustificative.

Nella ricostruzione effettuata, è emerso, p. 8 c.t.u., che i prelevamenti della somma complessiva di € 223.500,00 sono stati registrati contabilmente indicando il nominativo del fornitore in "dare" e la denominazione della banca trattaria in "avere", senza far transitare cioè contabilmente dalla cassa il denaro prelevato.

Ancorché tale modalità di registrazione contabile sia irregolare, la circostanza di per sé nulla dice in ordine al fatto che le somme prelevate siano state realmente o fittiziamente destinate al pagamento di debiti della società. In proposito risultano invece dirimenti i rilievi effettuati dal c.t.u. in ordine alla: a) totale assenza di fatture di acquisto registrate emesse dai fornitori nei confronti dei quali, nella rappresentazione contabile, sarebbe avvenuto il pagamento in contanti; b) totale mancanza di riscontri nelle scritture contabili dei presunti fornitori dei pagamenti (e dei rapporti credito-debito) per somme corrispondenti a quelle per cui E [REDACTED] ha registrato contabilmente il prelevamento; c) totale mancanza di quietanze di pagamento. Laddove pur sono state rinvenute fatture attestanti l'esistenza di un rapporto di fornitura (come per la fattura n. 74 del 10.10.2008), lo stesso G [REDACTED] ha confessato che si trattava di una fattura inesistente, richiesta e ottenuta allo scopo di ottenere denaro contante per pagare in nero non i fornitori indicati, bensì - asseritamente - gli operai di E [REDACTED].

Sebbene nella documentazione prodotta dal convenuto figurino effettivamente alcuni brogliacci apparentemente sottoscritti dai soggetti che hanno svolto le mansioni di operaio per E [REDACTED] - documenti quindi astrattamente riconducibili a quietanze - osserva il tribunale che non è stata fornita alcuna prova del



fatto che il pagamento in contanti sia avvenuto esattamente con il denaro oggetto dei prelevamenti specificamente contestati. Fermo il difetto di allegazione già rilevato, evidenzia il tribunale che non è dato ravvisare alcuna corrispondenza specifica tra le somme prelevate oggetto di censura e gli importi indicati nelle pretese quietanze degli operai.

Sul punto deve pertanto concludersi che l'ex amministratore ha registrato contabilmente costi inesistenti verso fornitori per preconstituire una giustificazione (apparentemente) all'incasso di assegni per importi corrispondenti. Non sussistendo adeguata allegazione e prova dell'avvenuto pagamento, deve concludersi che le somme prelevate siano state illecitamente distratte da G [REDACTED].

Esiti interpretativi identici valgono anche con riferimento alla somma complessiva oggetto dei residui prelevamenti contestati, per € 215.500. Tale somma, infatti, è stata imputata contabilmente al pagamento di fornitori per cassa, ma in nessun caso sono state rinvenute quietanze di pagamento, né è risultato possibile individuare, ancora una volta, una specifica corrispondenza tra i pagamenti indicati in contabilità e le fatture di riferimento (essendo per l'appunto discordanti le cifre indicate nelle fatture e quelle contabilmente imputate ad estinzione del relativo debito).

b) Sui pagamenti di fatture inesistenti

L'esame della censura attorea è assorbito dai rilievi precedenti, dal momento che l'utilizzo di fatture inesistenti è stato funzionale alla creazione di costi fittizi per cui G [REDACTED] ha distratto somme di denaro dalla cassa di E [REDACTED] con le modalità già esplicitate.

c) Sull'utilizzo di risorse societarie per spese private di G [REDACTED]

Dalla c.t.u. è emerso che G [REDACTED] ha impiegato risorse societarie per € 912,00 per la manutenzione del suo autoveicolo privato.

La condotta dell'ex amministratore integra un illecito distrattivo, non risultando che il rimborso di tali spese personali sia mai stato autorizzato dall'assemblea. Diversamente da quanto sostenuto da G [REDACTED], l'utilizzo di denaro della cassa per spese personali non può ritenersi lecito ai sensi della previsione statutaria che riconosce agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, non essendo in ogni caso specificamente allegato né dimostrato che l'utilizzo del veicolo oggetto di manutenzione fosse strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti gestori.

d) Sul pagamento di fatture per prestazioni non effettuate

E [REDACTED] ha contestato all'ex amministratore di aver pagato al fornitore I [REDACTED] A [REDACTED] S.r.l. la somma di € 13.200 per merce mai ricevuta. Dalla c.t.u. è emerso che la somma in questione è stata complessivamente pagata da E [REDACTED] S.r.l. a titolo di acconto. La circostanza dedotta dall'attrice non integra necessariamente



un fatto distrattivo né dissipativo dell'amministratore, poichè il pagamento di acconti ai fornitori rientra fra le prassi commerciali usuali. Sul punto, non si ravvisa alcuna doglianza attorea circa il carattere assolutamente fittizio del rapporto negoziale per cui è stata emessa e pagata la fattura, né è stato contestato all'amministratore di non essersi attivato per l'adempimento o per la ripetizione della somma oggetto di pagamento.

Il danno

Il danno cagionato ad E [REDACTED] in forza degli illeciti esaminati deve essere ritenuto pari alle somme complessivamente distratte, ossia € 439.000 per prelevamenti ed € 912,00 per spese personali addebitate alla società (totale € 439.912,00). Trattandosi di debito di valore, tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'ultima distrazione, e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza.

Ai fini dell'esame della domanda residua di manleva da parte di G [REDACTED], resta da verificare se debbano rispondere del danno, in solido, anche M [REDACTED] e A [REDACTED] quali co-amministratori di fatto.

La co-amministrazione di fatto da parte di M [REDACTED] e A [REDACTED]

Come ribadito da Cass. civ. Sez. V Ord., 19/01/2022, n. 1546, "In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza".

Dai documenti prodotti e dalle prove orali espletate è emerso che nell'arco temporale in cui sono state commesse le condotte distrattive ad opera di G [REDACTED], M [REDACTED] e A [REDACTED] si sono ingeriti nell'amministrazione della società non in modo episodico, ma sistematico.

Sul piano documentale, infatti, sono stati prodotti stralci di condizioni contrattuali di fornitura sottoscritti per E [REDACTED] da M [REDACTED] o da A [REDACTED]. In sede di interrogatorio formale sia M [REDACTED] che A [REDACTED] hanno sostanzialmente ammesso di aver svolto trattative negoziali per la società, effettuato ordini di acquisto, sottoscritto contratti (anche in presenza di G [REDACTED]). M [REDACTED], in particolare, ha dichiarato che "G [REDACTED] non si intendeva di intonaco, controsoffitti...seguiva più la parte amministrativa delle cose. Giudicavamo io e A [REDACTED] se quel determinato lavoro valeva tot o meno...".

Dalla confessione resa emerge altresì l'esistenza di una precisa ripartizione delle funzioni tra coamministratori, attestante il carattere strutturale della gestione contemporaneamente affidata ai tre amministratori.



Ulteriore conferma della coamministrazione di fatto da parte di Madaschi e Amadeo proviene dalle risultanze della prova testimoniale espletata: i testi, chiamati tra fornitori e subappaltatori di E [REDACTED] (Z [REDACTED] per R [REDACTED] S.r.l., C [REDACTED] per F [REDACTED] B [REDACTED] S.r.l., D [REDACTED] N [REDACTED] per D [REDACTED] C [REDACTED] S.p.A., G [REDACTED] per F [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] S.p.A.), hanno affermato che a condurre le trattative per la società odierna attrice erano per l'appunto M [REDACTED] e A [REDACTED]. Del pari, i testi D [REDACTED] P [REDACTED] e S [REDACTED], ex operai di E [REDACTED], hanno affermato che i compensi delle maestranze di E [REDACTED] erano concordati direttamente con M [REDACTED] e A [REDACTED].

In conclusione sul punto, dall'istruttoria espletata è emerso il carattere completo e sistematico dell'operato gestorio di fatto di M [REDACTED] e A [REDACTED], per l'appunto ricavabile: a) dalla pluralità di attività svolte da questi ultimi nel corso del tempo in modo reiterato per conto della società – senza rivestire incarichi formali né risultare collaboratori o dipendenti di E [REDACTED] (trattative negoziali, stipula di contratti di fornitura e subappalto, formulazione di ordini di acquisto, pattuizione dei compensi degli operai, gestione dei cantieri; b) dall'afferenza delle attività gestorie svolte a un medesimo specifico ambito di competenza (tecnico-operativo del cantiere), ciò che rivela una ripartizione interna di compiti (attestante il carattere strutturale dell'organizzazione) tra G [REDACTED] (cui erano demandate principalmente le attività connesse alla tenuta della contabilità), da un lato, e, dall'altro, M [REDACTED] e A [REDACTED] (cui era affidato, si ripete, l'approntamento dei mezzi, la negoziazione delle condizioni economiche con operai, fornitori e subappaltatori, nonché la gestione dei cantieri).

In definitiva, M [REDACTED] e A [REDACTED], in quanto amministratori di fatto, sono soggetti al regime di responsabilità proprio dell'amministratore di diritto. Conseguentemente, reputa il collegio che gli stessi siano solidalmente responsabili per il danno cagionato alla società dagli atti distrattivi realizzati da G [REDACTED] (perpetrati per l'appunto nell'arco temporale in cui gli odierni interventori hanno svolto di fatto funzioni gestorie).

La domanda di manleva di G [REDACTED]

Sussistendo la corresponsabilità di M [REDACTED] e A [REDACTED] negli illeciti per cui è causa, è fondata la domanda di manleva proposta nei loro confronti dal convenuto, nei limiti di quanto verrà pagato da quest'ultimo oltre la quota di sua spettanza. Al riguardo, tenuto conto del ruolo paritario di ogni coamministratore, appare ragionevole ritenere che la quota di responsabilità di ciascuno sia pari a 1/3.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto di seguito precisato. Vengono liquidati i compensi medi per ciascuna attività, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria, nei limiti di quanto riconosciuto all'esito dell'istruttoria espletata, e del conseguente scaglione applicabile (da € 260.000,01 a €



520.000,00), sia per la fase cautelare che per quella di cognizione piena (€ 11.766,00 per il procedimento di sequestro conservativo; € 22.457,00 per il giudizio di merito, complessivamente 34.223,00).

Nei rapporti tra M [REDACTED] e A [REDACTED], da un lato, e G [REDACTED], dall'altro, le spese devono essere integralmente compensate (atteso che i primi sono vittoriosi rispetto all'intervento adesivo dipendente e soccombenti sulla domanda di manleva).

Le spese vive in favore della società vengono liquidate in € 8,00 per marca da bollo ed € 900,00 per contributo unificato per il giudizio di merito, nonché in € 8,00 per marca da bollo ed € 1.056,00 per il procedimento cautelare in corso di causa (complessivamente € 1.972,00).

Ferma la solidarietà tra le parti, nei rapporti interni le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di M [REDACTED], A [REDACTED] e G [REDACTED], in misura di 1/3 ciascuno.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

condanna G [REDACTED] G [REDACTED] al pagamento in favore di E [REDACTED] S.r.l. della somma di € 439.912,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;

condanna G [REDACTED] M [REDACTED] e A [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] a tenere indenne G [REDACTED] G [REDACTED] per quanto quest'ultimo pagherà oltre la quota di sua spettanza (1/3), sempre nei limiti di 1/3 ciascuno;

condanna G [REDACTED] G [REDACTED] a pagare in favore di E [REDACTED] S.r.l. le spese di lite sia del il procedimento cautelare in corso di causa che del giudizio di cognizione piena, spese complessivamente liquidate in € 1.972 per spese vive, € 34.223,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

compensa integralmente le spese di lite tra A [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] e G [REDACTED] M [REDACTED], da un lato, e G [REDACTED] G [REDACTED], dall'altro;

pone definitivamente le spese di c.t.u. in solido tra le parti e, nei rapporti interni, a carico di A [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED], G [REDACTED] M [REDACTED], G [REDACTED] G [REDACTED], in misura pari a 1/3 ciascuno.

Brescia, 10.6.2024

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

